



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 64 del 29/09/2022

Oggetto : REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DEL MERCATALE. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 19:00, nella **Residenza** Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor **Fontana Juri**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	ZIRONI LUIGI	SI		10	CORDASCO FEDERICA		SI
2	FONTANA JURI	SI		11	NOSTRINI DAVIDE	SI	
3	MANFREDINI FRANCESCA	SI		12	BARBOLINI LUCA		SI
4	MAGNANI ERICA	SI		13	BARBOLINI STEFANO	SI	
5	FERRARINI ANDREA	SI		14	FERRI STEFANO	SI	
6	VANDELLI MAURIZIA	SI		15	SGAMBATI VINCENZO	SI	
7	GIBELLINI GIORGIO	SI		16	LILLO BARBARA		SI
8	CAVALLARO CLAUDIO		SI	17	SASSI GUGLIELMO	SI	
9	SALA STEFANO		SI				

Totale Presenti n. 12

Totale Assenti n. 5

Sono presenti gli Assessori: FERRARI CHIARA, MARSIGLIANTE ELISABETTA, OTTOLINI DANIELA.

Partecipa il Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: GIBELLINI GIORGIO, NOSTRINI DAVIDE, FERRI STEFANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Delibera Numero 64 del 29/09/2022

Area Economico Finanziaria

Servizio Tributi

Rispetto all'appello di apertura sono presenti i consiglieri Cordasco Federica, Barbolini Luca e Sala Stefano ed è uscito il consigliere Sassi Guglielmo. Consiglieri presenti 14 su 17.

In continuazione di seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Fontana Juri, dà la parola al Sindaco Luigi Zironi, il quale illustra l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno.

Terminata l'illustrazione, il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola ai Consiglieri per il dibattito.

In assenza di interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 ha previsto che: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*

- l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 ha previsto che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*

- in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, con deliberazione n. 19 del 30/03/2021 è stato approvato il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;*

Visto l'art. 57, commi 9, 10 e 14-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 che testualmente recita:

“9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.

(...) 14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo

pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione”;

Considerato che il Comune di Maranello intende dotarsi di colonnine per la ricarica elettrica di autoveicoli, per cui appare necessario adeguare il richiamato regolamento alle citate disposizioni legislative intervenute in materia di realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;

Ritenuto, pertanto, di modificare il Regolamento introducendo l'esenzione dal canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni effettuate con punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, a condizione che gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, nonché per le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;

Richiamato inoltre l'art. 57 del vigente Regolamento che prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per “le occupazioni effettuate (...) dagli Enti di cui all'art. 10, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, esclusivamente per le attività istituzionali previste dagli statuti”;

Dato atto che l'esenzione in oggetto si applica solo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

Considerato che:

- la *ratio* dell'esenzione in oggetto è favorire e promuovere l'attività di enti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cd. “Codice del Terzo settore”, ha riordinato la normativa in materia di enti senza scopo di lucro, definendo Enti del Terzo Settore “*le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore*”;

Ritenuto che l'esenzione attualmente prevista per le sole ONLUS vada estesa, per la stessa *ratio*, agli Enti del Terzo Settore, qualora le occupazioni siano funzionali a iniziative che non prevedono la cessione di beni e/o ingresso o servizi a pagamento, né attività di carattere promo-commerciale;

Richiamati inoltre gli artt. 16, 58, 59 e 71 del Regolamento, che prevedono, con riferimento al canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione temporanea e permanente e mercatale, che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, possa differire o sospendere i termini ordinari di versamento del canone per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale;

Considerato che, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, è emersa la necessità di poter attribuire alla Giunta Comunale non solo il potere di sospendere o differire i termini di pagamento, ma anche di disporre riduzioni e esenzioni a favore dei soggetti più colpiti dalle conseguenze di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale;

Ritenuto, pertanto, di modificare il Regolamento introducendo la possibilità, per la Giunta Comunale, di approvare riduzioni e esenzioni dal canone di esposizione pubblicitaria, di occupazione temporanea e permanente, mercatale nonché dal diritto sulle pubbliche affissioni, per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere, nell'ambito della potestà regolamentare degli Enti Locali, ad apportare la modifica regolamentare così articolata:

- Introducendo dopo l'art. 54:

“articolo 54 bis - Occupazione con punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

1. Ai sensi dell'art. 57 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici;

2. Sono esenti dal canone:

- *le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche effettuate con punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, a condizione che gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, così come previsto DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 come convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. Se, a seguito di controlli, non risultano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento per l'intero periodo agevolato del canone di occupazione suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo;*

- *le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;*

3. Ai sensi dell'art. 57 comma, 14-bis del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione”;

- all'art. 57, comma 1, lett. a), sostituendo le parole: "di cui all'art. 10, Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, esclusivamente per le attività istituzionali previste dagli statuti" con le parole "del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore e, nelle more della piena operatività del registro medesimo, nei registri nazionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale o nell'anagrafe comunale delle associazioni, esclusivamente per le iniziative che non prevedono la cessione di beni e/o ingresso o servizi a pagamento, né attività di carattere promo-commerciale”;
- all'art. 21, all'art. 31 e all'art. 56 aggiungendo, in fondo, il seguente comma: “La Giunta Comunale può prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento del canone in caso di particolari situazioni di grave crisi economica causata da calamità naturali, eventi pandemici o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale o laddove gli spazi pubblici siano

funzionali all'assolvimento di obblighi di legge conseguenti a tali situazioni. In tal caso, l'esenzione è circoscritta al periodo di crisi";

- all'art. 71, aggiungendo, in fondo, il seguente comma: *"La Giunta Comunale può prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento del canone in caso di particolari situazioni di grave crisi economica causata da calamità naturali, eventi pandemici o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. In tal caso, l'esenzione è circoscritta al periodo di crisi";*

Dato atto che la presente modifica regolamentare non comporta variazioni delle entrate da canone unico trattandosi di agevolazioni su nuove tipologie di occupazione (punti di ricarica auto elettriche) e su casistiche residuali già agevolate con altre modalità (patrocinio iniziative enti terzo settore);

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Bilancio e gestioni associate nella seduta del 22/09/2022;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/00, come da allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti ed accertata dagli scrutatori,

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente richiamati, le modifiche al Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercatale descritte in premessa e riportate nel testo coordinato del Regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Indi, con separata votazione unanime favorevole, accertata dagli scrutatori:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, dando atto che i regolamenti, approvati in via d'urgenza con atto dichiarato immediatamente eseguibile (dichiarati urgenti in sede di approvazione), ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto Comunale entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Fontana Juri
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente
